



**AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

**Abteilung Landwirtschaft  
Ripartizione Agricoltura**

**Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2014 - 2020 der Autonomen Provinz Bozen  
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano**

**Untermaßnahme 4.2 - Verarbeitung/Vermarktung und Entwicklung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen laut Anhang 1 des Vertrages**

**Sottomisura 4.2 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato**

**PRÜFBERICHT FÜR DIE INTERNE KOMMISSION FÜR DIE PROJEKTAUSWAHL für einige Maßnahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 – 2020 – Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 14960/2015 vom 8.10.2015**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA PER LA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI di alcune misure del PSR 2014-2020 – Decreto del Direttore di Ripartizione n. 14960/2015 dell'8.10.2015**

**VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL'AMMONTARE PERCENTUALE DELLE SPESE TECNICHE DEI PROGETTI DELLA MISURA 4.2**

**1) PREMESSA:**

La misura 4.2 prevede, tra le diverse voci di spesa di preventivo ammissibili all'aiuto del PSR, anche le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.

Tali voci di spesa sono di norma calcolati dai progettisti come percentuale sui costi dei lavori previsti. Anche l'Amministrazione provinciale ha stabilito un valore percentuale ammissibile agli aiuti per le diverse misure, tra le quali anche la 4.2, in occasione del Comitato di Sorveglianza convocato con procedura scritta il 9 luglio 2015. Tale % è pari al 5% del totale dei lavori ammessi.

Durante la fase di elaborazione delle nuove Linee Guida relative alle spese ammissibili per lo Sviluppo Rurale redatte dal Mipaaf nel corso del 2015, è emersa la necessità non soltanto di definire in sede di CDS un valore percentuale massimo, ma anche di definire la congruità di tale soglia.

La presente relazione intende giustificare la congruità del valore percentuale del 5% delle spese tecniche ammissibili per i progetti della misura 4.2.

Considerato che la congruità deve essere stabilita da un pool di esperti nel settore specifico delle costruzioni di strutture relative alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, è stata individuata la Commissione interna di selezione dei progetti di alcune misure del PSR 2014-2020 (i cui al Decreto del Direttore di Ripartizione n. 14960/2015 dell'8.10.2015) la sede più opportuna per tale compito in virtù della preparazione tecnica specifica dei componenti e dell'esperienza professionale maturata nel settore dello Sviluppo Rurale da parte dei suoi componenti.



## 2) I PRECEDENTI REGOLAMENTI COMUNITARI SULLO SVILUPPO RURALE:

La relativa difficoltà della definizione della congruità delle spese tecniche per la misura 4.2 nasce dal fatto che le disposizioni regolamentari della Commissione Europea sullo Sviluppo Rurale tanto del periodo di programmazione 2007-2013 quanto di quello 2014-2020 non definiscono un valore di riferimento.

Per il primo periodo di programmazione dello Sviluppo Rurale 2000-2006, peraltro, la Commissione Europea stabilì saggiamente all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 445/2002 del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), la percentuale massima delle spese tecniche nel 12% delle spese di costruzione degli immobili e dei macchinari:

"Sezione 7 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, Articolo 22:

Le spese ammissibili possono riguardare quanto segue:

- a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;
- b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;
- c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

Le spese di cui al primo comma, lettera c) si aggiungono alle spese di cui alle lettere a) e b) e sono considerate ammissibili fino ad un massimo del 12% di queste ultime."

Tale importante riferimento di legge quindi permette di fare una prima considerazione: il valore percentuale ammissibile per tali spese stabilito dalla Provincia Autonoma di Bolzano è decisamente inferiore al valore massimo previsto a suo tempo dalla Commissione Europea. Il 5% può considerarsi da questo punto di vista congruo e privo di rischi di sovra-compensazione degli aiuti per la Commissione Europea.

## 3) I VALORI DI RIFERIMENTO DELL'ESTIMO:

Per poter verificare ulteriormente la congruità della % provinciale delle spese generali, oltre che con i valori ufficiali dell'Unione Europea, è bene effettuare una valutazione anche con i valori stabiliti dalle norme dell'Estimo per la contabilità dei lavori edili in generale.

Sono state prese in considerazione alcune quantificazioni stabilite a livello universitario e reperibili facilmente anche in rete (si vedano gli allegati alla presente relazione):

- a) Valore di costo e computo metrico estimativo - Corso di Estimo e Contabilità dei Lavori anno accademico 2011-12 Prof. Domenico Tirendi – Università degli Studi di Napoli Federico II:  
La prima presentazione stabilisce che le spese generali si assestano al 10-15% del costo totale.

Alla pagina 16 viene citata anche l'art.14 della Legge 10.12.1981 n. 741 che prevede per le spese generali un valore del 15% del costo totale:

"Art. 14. - Analisi prezzi unitari

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e' sostituito dal seguente:

"Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13 per cento al 15 per cento, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10 per cento di beneficio per l'appaltatore".

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici."



- b) I costi del processo edilizio - Materiale didattico Laboratorio di costruzione dell'architettura 1 LCA1 - modulo di Estimo - Proff. Riccardo Chiarini, Valentina Cosmi, Giorgia Zoboli – Università degli Studi di Ferrara:  
Il secondo documento definisce l'ammontare degli onorari e spese tecniche a circa il 10/15% del costo di costruzione;
- c) Costo di produzione e costruzione - Laboratorio di di Progettazione Esecutiva dell'Architettura 2 Modulo di Estimo - Proff. Renato Da Re, Coll. Federica Di Piazza – Università IUAV di Venezia:  
Il terzo elaborato fa ammontare le spese generali al 15% del costo tecnico di costruzione;
- d) I costi in edilizia – Venezia 21 aprile 2010 - Corso di laurea in Management del Progetto - Corso di Estimo – anno accademico 2009 - 2010 – Federica Di Piazza – Lezione 7 - Università IUAV di Venezia:  
L'ultimo documento conferma tale valore percentuale.

Si può concludere che anche dalla dottrina universitaria e dalla normativa italiana di settore il valore percentuale delle spese generali di progetto si colloca sul 10-15% dei costi dei lavori di progetto. Anche da questa verifica il dato del 5% provinciale appare molto cautelativo e ridotto e privo di qualsiasi rischio di sovra-compensazione durante l'erogazione degli aiuti previsti dal PSR 2014-2020, misura 4.2.

#### 4) CONCLUSIONI:

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si può concludere che il valore del 5% per le spese generali ammissibili nell'ambito della misura 4.2 è congruo nella misura in cui evita in qualsiasi modo ogni rischio di sovra-compensazione degli aiuti comunitari. Tale valore soglia stabilito dalla Provincia Autonoma di Bolzano è di fatto la metà o addirittura un terzo della percentuale media ordinaria prevista dalla normativa nazionale di settore e dalla dottrina dell'estimo. Anche il dato di riferimento a livello comunitario, seppure riferito ad una programmazione ormai datata, è abbondantemente più del doppio della soglia provinciale.

Tale basso livello di spese generali ammissibili per progetto appare una scelta strategica dell'Amministrazione provinciale, che ha preferito sostenere con gli aiuti comunitari soprattutto le opere di progetto, limitando al minimo la copertura delle spese tecniche, che rappresentano, di fatto, un onere che il beneficiario finale deve sostenere quasi da solo.

Pertanto, viste anche le considerazioni precedenti si esprime

#### PARERE DI CONGRUITÀ

Per le spese tecniche percentuali previste per la misura 4.2 del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano.

**IL TECNICO INCARICATO  
DER BEAUFTRAGTE TECHNIKER**

Visto:  
Gesehen:

**IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE  
DER ABTEILUNGSDIREKTOR**

Bolzano, 13.01.2016